ALLEGATO A

PARCO SUBURBANO REGIONALE DI GIANOLA E MONTE DI SCAURI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Adottato dal Consorzio, Ente gestore del Parco,
con deliberazione di Assemblea n. 9 del 11 marzo 1997

TESTO COORDINATO

ARTICOLO 1
CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE

Ai sensi dell'art. 11, lettera "h" della L. R. n. 15/87, e dell' art. 11, par. 3, lett. "a" della "Legge quadro" n° 394/91, nel territorio del Parco Suburbano Regionale di Gianola e Monte di Scauri, è vietata la raccolta e distruzione di specie vegetali spontanee.

Con questo intendasi, relativamente alle zone A, B, C, D, l'esecuzione di tagli di individui e popolazioni di specie arboree e arbustive, la raccolta di specie suffruticose ed erbacee e qualunque attività che conduca alla asportazione della copertura vegetale esistente. Eccezioni ai divieti di cui sopra riguardano la raccolta di funghi ed asparagi (alle condizioni di cui al successivo art. 5), nonché i tagli che si rendessero necessari per scopi di ricerca scientifica o per documentate esigenze di restauro archeologico e ambientale, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Limitatamente alle zone A, B, C, D, è vietata la messa a dimora di specie vegetali ad eccezione di interventi a scopo didattico-scientifico o di restauro ambientale, valutati secondo rigorosi criteri scientifici.

Per quanto riguarda le attività agricole condotte all'interno della zona E, l'Ente gestore promuove programmi volti alla graduale riconversione dei terreni (eliminazione di prodotti fertilizzanti chimici di sintesi e fitofarmaci e promozione di uso di tecniche agricole ecocompatibili).

Sono altresì vietate:

- la trasformazione d'uso dei frutteti a tutt'oggi esistenti, l'eliminazione delle siepi, delle alberature e barriere vive di delimitazione interpoderale, il taglio e la estirpazione degli alberi camporesi.

Eccezioni al divieto di taglio che si rendessero necessarie per la gestione colturale dei frutteti, per il mantenimento delle siepi e delle eventuali ceppaie tradizionalmente sottoposte alla ceduazione o alla capitozzatura di alberi camporesi e/o delle alberature interpoderali, devono essere autorizzate dall'Ente gestore.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 1 BIS
ESERCIZIO DEL PASCOLO

L'esercizio del Pascolo è consentito all'interno delle aree perimetrate come da cartografia allegata.

La disciplina d'uso delle aree giudicate adatte all'esercizio del pascolo sarà definita a seguito di apposito studio conoscitivo che metta in luce le potenzialità e la capacità di carico di pascolanti (bovini, ovini, caprini e equini) nelle aree stesse.

ARTICOLO 2
CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

A norma dell'art. 11, lettera m, della L.R. n. 15/87, è vietata l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, nelle zone A, B, C, D, fatti salvi gli interventi funzionali a recupero e pristino degli ecosistemi naturali ed eventuali operazioni di restauro ambientale, attuati dall'Ente Gestore o per i privati previo nulla osta dell'Ente Gestore ai sensi dell'art.33 della legge regionale 29/97 e secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto concerne la gestione del patrimonio boschivo nell'area di "riserva orientata", oltre a quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento sono ammessi solamente interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quegli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati.

Per quanto riguarda l'introduzione di specie forestali valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 1, che vietano (nelle zone A, B, C, D) l'introduzione di qualsiasi specie vegetale se non previa autorizzazione dell'Ente gestore; tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata per le specie forestali non autoctone.

Ai trasgressori del presente articolo verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 3
CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA

Secondo quanto previsto dall'art. 11, lettera g della L.R. n. del 13.2.1987 (legge istitutiva del Parco), dalla L.R. n. 18 1 5.4.1988 sulla protezione della cosiddetta "fauna minore", dall'art. 22, comma 6 della legge n. 394 del 6.12.1991 ("Legge quadro sulle aree protette"), dall' art. 21, lettera b della Legge n. 157 dell' 11. 2. 1992 ("Norme per la protezione della una selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e dalla L.R. n. 17 del 25.5.1995 ("Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio"), all'interno del Parco è vietata l'attività venatoria e uccellagione e qualsiasi altra attività destinata alla cattura e/o all'eliminazione di individui appartenenti a popolazioni selvatiche di specie di vertebrati e di invertebrati.

E' inoltre vietato arrecare disturbo o danneggiamento alla fauna, raccogliere uova e nidi, distruggere tane, nidi e siti riproduttivi.

E' vietato introdurre armi (fatte salve quelle in dotazione dei residenti provvisti di porto d'armi e del personale autorizzato per compiti d'istituto), tagliole, lacci, esche avvelenate e ogni altro attrezzo o strumento atto a danneggiare e ridurre il patrimonio faunistico.

Le attività di cattura e di inanellamento sono consentite esclusivamente per scopo scientifico e nell'ambito di specifici progetti approvati dall'Ente gestore del Parco e sottoposti alla Regione Lazio e al parere vincolante dell'INFS (L.R. n. 17 del 2.5.1995 art. 5, comma 2).

Sono vietati inoltre l'introduzione e il rilascio, nel territorio del Parco, di individui appartenenti alla fauna selvatica terrestre e dulcacquicola non autoctona (ivi comprese le specie ittiche all'interno del Rio S.Croce), ed il rilascio e/o l'abbandono di individui appartenenti alla cosiddetta "fauna da compagnia" (cani, gatti, tartarughine americane, tamie, ecc.).

I cani all'interno del territorio del Parco (zone A, B, C) dovranno essere tenuti al guinzaglio.

Le attività di gestione della fauna terrestre ed acquatica, comprese le introduzioni, le reintroduzioni, i ripopolamenti, le azioni eventualmente necessarie a ricomporre equilibri biologici, dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Gestore .

Tali interventi potranno essere effettuati solo sulla base di progetti e piani di intervento particolareggiati che ne illustrino le motivazioni, le metodologie, l'efficacia, i costi e dovranno essere preventivamente approvati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.).

I prelievi e gli abbattimenti selettivi sono attuati dal personale dipendente dall'Ente Gestore o da persone da esso autorizzate, in conformità a quanto stabilito dall'art.27 comma 3, della L.R. n.29 del 6 ottobre 1997 e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.4 della stessa legge 29/97.

Sarà cura dell'Ente gestore del Parco predisporre periodici censimenti (3 - 5 anni) della fauna e mettere in atto interventi e strategie mirate alla sua conservazione e gestione in linea con le finalità istitutive del Parco.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 17.

ARTICOLO 4
REGIME, USO DELLE ACQUE E PESCA

All'interno del territorio del Parco è vietato modificare il regime ed il corso naturale delle acque superficiali e sotterranee, nonché captare, attraverso pozzi, le acque sotterranee.

E' inoltre vietata l'immissione nei corsi d'acqua e nel mare di sostanze inquinanti od estranee, di qualsiasi natura.

E' altresì vietato l'esercizio della pesca nei corsi d'acqua Interni al Parco. Eventuali deroghe alle disposizioni del primo comma, motivate da esigenze di ricerca scientifica, di riassetto archeologico-ambientale e di prevenzione degli incendi o, per la sola Zona E, da esigenze produttive definite dai "Piani di tutela" di cui al punto 5, art. 8, L.R. 15/87, dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore; ferme restando le procedure di assenso d'ambito comunale, regionale e/o statale che fossero eventualmente connesse alle diverse tipologie d'intervento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 17.

ARTICOLO 4 BIS
USO DEI NATANTI

E' vietata nel Rio di Santa Croce la navigazione dei natanti la cui propulsione è affidata a motori a combustione interna, ad eccezione dei mezzi addetti alla vigilanza e per i mezzi autorizzati dall'Ente Gestore.

L'Ente Gestore si riserva di sospendere le autorizzazioni in caso di necessità.

E' consentita la navigazione con natanti di altro tipo (remi, motori elettrici, pedalo'), nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, di quanto contenuto nel presente Regolamento e comunque nel rispetto generale dell'ambiente naturale e della quiete dei luoghi."

ARTICOLO 5
RACCOLTA DI ASPARAGI E DI FUNGHI EPIGEI

Nel territorio del Parco, è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non più di Kg 1,00 di asparagi e di Kg 0,75 di funghi secondo le modalità stabilite nella legge regionale 5 agosto 1998, n.32.

Quantità maggiori potranno essere autorizzate dall'Ente gestore, qualora la raccolta sia finalizzata a scopi scientifici e/o didattici.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 6
FOSSILI, REPERTI GEOLOGICI ED ARCHEOLOGICI

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 15/87, all'interno del Parco è vietata la raccolta, l'asportazione ed il prelevamento di campioni geologici e minerali; eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ente gestore per scopi scientifici o inerenti la corretta gestione delle risorse del territorio.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 11, lettera h della L.R. 15/87, è inoltre vietata su tutto il territorio del Parco l'asportazione, raccolta, manomissione dei reperti archeologici, paleontologici e paletnologici.

Ai sensi dell'art. 44 della Legge 1089/39, i reperti di cui sopra sono di proprietà dello Stato; la eventuale raccolta e classificazione degli stessi a scopo di tutela e ricerca scientifica è di esclusiva competenza del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

A tal fine la eventuale realizzazione, su concessione ministeriale ad enti o privati, di opere soggette ad assenso comunale, dovrà essere sottoposta al nulla osta dell'Ente gestore, ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge 394/91 e dell'art.28 della L.R. 29/97.

Fermo restando quanto previsto al capo VIII della Legge 1089/39, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7
MONUMENTI NATURALI

Fra i Monumenti Naturali si individuano:

- la "Spiaggia dei Sassolini" (ubicata fra i promontori formati dal monte di Scauri e dal Monte d'Oro);
- il popolamento a Pinus Halepensis, presente lungo la falesia sud-orientale del Monte di Scauri;
- i popolamenti ad Artemisia Caerulescens L. (Assenzio dei litorali) rintracciabili nella sottile fascia di detrito a ridosso della scogliera su cui sorgono i resti della Villa tardo-repubblicana;
- le popolazioni di Laurus Nobilis L. (Alloro) localizzate sulla sommità delle rovine del "Tempio di Giano".

A seguito dell'approfondimento delle conoscenze sul territorio del Parco, e sulla base di fondate motivazioni scientifiche, saranno comunque possibili, su decisione dell'Ente gestore, ulteriori aggiornamenti integrazioni e modifiche dell'elenco di cui sopra.

Alla definizione del relativo regime di vincolo si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a norma dell'art. 6 della L.R. 29/97.

ARTICOLO 8
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO

Ai sensi dell'art. 11, lettera b della L.R. 15/87, e dell'art. 11, par. 3, lett. "b" della "Legge quadro" n° 394/91, all'interno del territorio del Parco è vietata l'apertura di cave e discariche, la perforazione di pozzi (salvo quanto previsto dal precedente art. 4), l'esercizio di qualunque tipo di attività estrattiva, la raccolta di terriccio, oltre ogni attività di trasformazione del suolo, fatto salvo il ripristino e la manutenzione dei sentieri riportati negli elaborati grafici allegati al presente regolamento, da parte dell'Ente gestore.

Ai trasgressori del presente articolo verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 9
VIABILITA', AFFLUSSO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 11, lettera c della L.R. 15/87, è vietata l'apertura di nuove strade nelle Zone A, B, C. L'assetto complessivo della viabilità, sia carrabile che pedonale, dovrà comunque rispettare quanto riportato negli elaborati grafico—progettuali allegati al presente Regolamento di attuazione. Riguardo alle zone "D" ed "E", le previsioni sulla viabilità pedonale saranno oggetto dei piani particolareggiati (previsti per la zona "D" dall'art. 8 punto 4 della L.R. 15/87), nonché dei "piani di tutela" (previsti, per la zona "E" dall'art. 8, punto 5 della L.R. 15/1987).

All'interno degli strumenti grafico—progettuali dl cui sopra, il ripristino di sentieri pedonali, necessari per le attività scientifiche, didattiche e per la corretta fruizione turistica del Parco, prevista dall'art. 2 della L.R. 15/87, dovrà ricalcare il tracciato di preesistenti sentieri, tratturi o piste di esbosco dismessi; fatta salva l'apertura e scavo di sentieri per brevi tratti di collegamento dei tracciati preesistenti.

L'accesso al Parco di residenti, operatori, visitatori è consentito attraverso le seguenti strade carrabili riportate nella allegata planimetria in scala 1:5.000 (tav. 6):

1) via del Torrione (prevalentemente residenti);
2) via del Porto di Gianola;
3) via Monte di Scauri al Monte (prevalentemente residenti);
4) via Monte di Scauri alla Campagna;
5) via delle Mura Megalitiche;

L'accesso ai sentieri pedonali di attraversamento del Parco è consentito soltanto attraverso i seguenti ingressi (individuati nelle allegate planimetrie in scala 1:5.000 e 1:2.000):

- INGRESSO N. 1 / tavv. 6-7 (PORTO DI GIANOLA): vi si accede da via del Porto di Gianola.

Consente la fruizione e la visita del Porto di Gianola (già peschiera romana), del sentiero che conduce all'Oasi Blu di Porto Cofanello e alla zona costiera, come del sentiero che attraversa da Ovest ad Est Il Monte di Scauri, lungo il crinale che separa i boschi di quercia da sughero delle pendici settentrionali dai pascoli e dalle garighe arborate delle pendici meridionali, fino agli ingressi orientali del Parco.
Da questo accesso la visita al Parco è regolata come nel successivo punto "A" e (solo per il sentiero "Monte di Scauri") nel punto "B" del presente articolo e segnalata con apposita tabellazione.

- INGRESSO N. 2 / tav. 9 (SENTIERI COSTIERI): vi si accede da via del Porto di Gianola.

Consente la fruizione del sentiero che conduce alla insenatura di porto Cofanello (Oasi Blu del WWF), alla falesia rocciosa che caratterizza la costa orientale del Monte di Scauri, alla Spiaggia dei Sassolini e agli ingressi orientali del Parco (tav. 9).
Da questo accesso la visita al Parco è regolata come nel punto "A" del presente articolo e segnalata con apposita tabellazione.

- INGRESSO N. 3 / tav. 10 (AREA ARCHEOLOGICA): vi si accede da via del Porto di Gianola.

Consente la fruizione e la visita del Porto di Gianola (già peschiera romana) e, attraverso un comodo sentiero quasi parallelo alla linea costiera, la frequentazione della zone di turismo naturalistico e di quella archeologica del promontorio di Gianola.
Da questo accesso la visita al Parco è regolata come nel punto "A" del presente articolo, segnalata con apposita tabellazione e regolata con apposita autorizzazione.

- INGRESSO N. 4 / tavv. 6-8 (SPIAGGIA DEI SASSOLINI): vi si accede da via delle Mura Megalitiche e da via Monte di Scauri alla Campagna;

su quest'ultima strada è prevista la sistemazione di un'area dl parcheggio e di una biglietteria - reception dotata di servizi igienici e attrezzature scientifico-didattiche.
Consente la fruizione turistica della spiaggia dei Sassolini, nonché l'accesso al sentiero di crinale che attraversa da Est ad Ovest le aree interne del monte di Scauri.
Da questo accesso la visita al Parco è regolata come nei punti "A" e "B" (solo per il sentiero "Monte di Scauri") del presente articolo e segnalata con apposita tabellazione.

- INGRESSO N. 5 / tav. 8 (monte DI SCAURI): vi si accede principalmente da via delle Mura Megalitiche; usufruisce degli stessi servizi di cui al punto precedente;

la riutilizzazione di un preesistente sentiero consente la visita del promontorio di Monte d'Oro, della torre di Scauri ed, eventualmente, l'accesso alla spiaggia dei Sassolini. Da questo accesso la visita al Parco è regolata come nel punto "A" del presente articolo, segnalata con apposita tabellazione e regolata con apposita autorizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione delle varie zone del Parco, si specifica quanto segue:
L'accesso e la circolazione all'interno della zona "E" non è soggetto a particolari limitazioni fino alla redazione dei "piani di tutela" (di cui all'art. 8, punto 5, della L.R. 15/87;
L'accesso e la circolazione alle zone "D" attraverso le strade carrabili riportate negli allegati grafici al presente regolamento, è libero per i residenti e per il personale addetto alla gestione del Parco; per i visitatori — che, se provvisti di autovettura, dovranno obbligatoriamente servirsi per la sosta degli spazi di parcheggio all'uopo previsti — l'accesso è consentito dall'alba al tramonto.
In deroga a quest'ultima prescrizione (e fermo restando il divieto di accesso alle aree di parcheggio nelle ore notturne) la circolazione è consentita ai visitatori dei residenti o ai

fruitori di particolari servizi attivati all'interno del Parco su concessione dell'Ente gestore che dichiarino, potendola dimostrare, la propria destinazione.
La circolazione è consentita anche nelle ore notturne, oltre che ai mezzi utilizzati per compiti di istituto, anche per motivi di didattica e di ricerca, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
Tale autorizzazione non potrà avere (durata superiore a tre mesi; eventuali rinnovi potranno essere concessi solo per motivi di particolare importanza.
L'Ente gestore può rilasciare speciali permessi in deroga alle suddette prescrizioni. La materia sarà comunque specificata dai piani particolareggiati di cui all'art. 8, punto 4 della L.R. 15/1987 che, in particolare, dovranno individuare, all'interno della zona "D", l'insieme delle aree a carattere essenzialmente privato, alle quali sarà consentito il libero accesso in ogni ora del giorno.
L'accesso e la circolazione all'interno delle altre zone del parco può avvenire solo attraverso gli ingressi ed i sentieri pedonali sopra indicati dall'alba al tramonto.
La circolazione è consentita anche nelle ore notturne per motivi didattici e di ricerca, dietro autorizzazione dell'Ente gestore.
Non vi sono limitazioni per il personale addetto alla sorveglianza.
L'Ente gestore può rilasciare speciali permessi in deroga alle prescrizioni contenute nel presente articolo per facilitare l'accessibilità nel territorio dei parco a disabili, portatori di handicap e anziani, predisponendo le strutture all'uopo idonee di cui all'art. 11 lett. "h" della "Legge quadro" n° 394/91.

Nelle varie zone del Parco la circolazione può avvenire:
A) a piedi secondo gli orari sopra indicati, lungo strade e sentieri riportati negli allegati grafici al presente regola mento;
B) a cavallo o con somari, lungo il sentiero di crinale del monte di Scauri, compreso fra gli ingressi N. 1 e 4, dietro pagamento di una quota di affitto (da stabilire da parte dell'ente gestore al momento dell'attivazione del servizio) ed in presenza di una guida ufficialmente riconosciuta dallo stesso ente gestore;
C) con mezzi motorizzati e in bicicletta nelle sole strade carrabili indicate negli allegati grafici al presente regolamento di attuazione. Il limite di velocità sulle strade carrabili interne al parco è fissato in 30 Km. orari. E' proibito il parcheggio nelle aree pubbliche non esplicitamente destinate a tale scopo.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 17.

ARTICOLO 10
SENTIERI NATURA E FRUIZIONE PUBBLICA DELLE AREE

Oltre alle strade carrabili, indicate nella cartografia allegata in scala 1:5.000 e 1:2.000, per le quali valgono le norme sopra indicate, il Parco é dotato di aree di fruizione pubblica (aree di parcheggio, aree di sosta e pic-nic, sentieri escursionistici pedonali ed equestri, sentieri natura, aree per la balneazione regolamentate nel modo seguente:
A) Aree di parcheggio — aree attrezzate allo scopo di permettere il parcheggio dei mezzi motorizzati dei visitatori. Tali aree, chiaramente indicate nelle planimetrie allegate in scala 1:5.000 e 1:2.000, sono ubicate in zone destinate a "servizi" (D) adiacenti le due principali strade di accesso al Parco (via del Porto di Gianola e via del Monte di Scauri alla Campagna). E' vietata la sosta al di fuori di queste aree.

B) Aree di sosta, pic-nic e campeggio — aree attrezzate per il campeggio e per il pic-nic, dotate di tavole, panche, focolari, e delle eventuali attrezzature atte a facilitare l'accesso e l'uso del Parco da parte di anziani, disabili, portatori di handicap.
Possono essere ubicate — previa redazione del p.p. di cui al punto 4, art. 8 della L:R:. 15/87 — nella zona "D" attraversata da via del Porto di Gianola, a condizione che i volumi edilizi necessari alla realizzazione (delle attrezzature di servizio siano compatibili con l'i.t. di zona (0,01 mc/mq) e che per lo smaltimento dei liquami possano essere adottate soluzioni tecniche in grado di proteggere l'ambiente circostante da ogni possibile forma di inquinamento.
C) Sentieri escursionistici pedonali ed equestri: percorsi riportati nella cartografia allegata in scala 1:5000 e 1: 2000, segnalati con adeguata tabellazione e dotati (nei tratti ove esistano strutture artificiali o, comunque, evidenti segni di antropizzazione) di punti di osservazione, eventualmente dotati di tabelle informative.
Tali tabelle saranno comunque vietate all'infuori dei sentieri pedonali e nei tratti meno antropizzati di questi ultimi.
D) Sentieri natura: percorsi riportati nella cartografia allegata in scala 1:5.000 e 1:2.000, Individuati sul terreno con apposita tabellazione e destinati a fini didattici, culturali e scientifici. Lungo tali percorsi è vietata la realizzazione di piazzole e di altre strutture artificiali; fatti salvi i casi in cui tali opere, autorizzate dall'ente gestore, non si rendano indispensabili a fini di tutela ambientale.
E) Aree per la balneazione: ferme restando le disposizioni di cui alla ordinanza della Capitaneria di Porto n. 29/96, sono destinate alla balneazione le insenature dette Spiaggia dei Sassolini e Porto di Gianola.
Ferme restando le condizioni stabilite dall'Autorità Marittima nell'apposito atto concessivo, in (dette aree l'Ente Parco dovrà provvedere alla organizzazione delle attività didattico—scientifiche connesse al turismo naturalistico.
Quest'ultima attività, in particolare, potrà prevedere immersioni subacquee guidate la personale del WWF all'Oasi blu di porto Cofanello.

I giorni e l'orario di fruizione delle attrezzature connesse alla balneazione, in dotazione dell'Ente Parco, saranno indicati in un apposito calendario redatto a cura dell'Ente stesso; quest'ultimo avrà la possibilità di decidere, per giustificati motivi, la variazione di detto calendario o anche la temporanea chiusura degli accessi, dall'interno del Parco, alle aree destinate alla balneazione.

Tutte le attrezzature per la fruizione pubblica proposte nel presente articolo, saranno realizzate a norma della legislazione vigente, eliminando le barriere architettoniche e, più in generale, in modo da consentire agevolmente l'accesso e la fruizione delle persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali. Anche gli accessi e le aree di sosta per gli autoveicoli sono organizzati con le medesime caratteristiche descritte al punto precedente, al fine di consentire una agevole fruizione ai veicoli dotati del previsto "speciale contrassegno" per le persone disabili. Ai trasgressori delle norme contenute nel presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 17.

ARTICOLO 11
NORME DI COMPORTAMENTO

Al fine di assicurare che il visitatore fruisca correttamente delle aree e dei servizi disponibili, all'interno del Parco è vietato:

1) disturbare i frequentatori, i residenti e gli animali con schiamazzi o con apparecchi radio e mangianastri;
2) abbandonare immondizia o altro materiale al di fuori degli appositi contenitori;
3) danneggiare con taglio, con scritte, vernici o corpi abrasivi o contundenti le piante, le rocce o altri oggetti naturali e le strutture al servizio del pubblico;
4) asportare pietre, minerali e fossili;
5) prelevare reperti archeologici;
6) accendere fuochi al di fuori delle aree previste a tale scopo;
7) arrecare danno alle specie animali e vegetali;
8) introdurre cani se non condotti al guinzaglio;
9) uscire dai sentieri natura opportunamente tracciati;
10) inquinare il suolo, i corsi d'acqua, le sorgenti e i pozzi;
11) lanciare oggetti di qualsiasi tipo;
12) asportare e danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico. Si fa l'obbligo comunque di attenersi alle indicazioni fornite dall'apposita tabellazione;
13) il campeggio e il bivacco al di fuori degli spazi appositamente predisposti.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 12
ATTIVITA' SOCIALI

Lo svolgimento di particolari attività culturali, sportive e ricreative che non arrechino danno o pregiudizio di sorta all'ambiente naturale, deve essere autorizzato dall'Ente gestore.

L'insieme di tali attività può essere inserito in un calendario che l'ente gestore avrà cura di redigere e pubblicare all'inizio di ogni anno.

L'organizzazione ed il coordinamento di tale attività sarà affidato preferibilmente ai soggetti ed associazioni di cui all'art. 11, lettera "g" L. 394/1991 (servizio civile alternativo, comunità terapeutiche, giovani in cerca di prima occupazione, ecc.).

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 17.

ARTICOLO 13
OPERE EDILIZIE E DI URBANIZZAZIONE, UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

Come prescritto dall'art.28 della L.R. 29/97 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente gestore.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15/87, nelle zone di riserva orientata ed archeologico-naturalistica (zone "A" e "B") potranno essere realizzati solo interventi volti al restauro conservativo e consolidamento delle strutture di interesse storico-culturale e archeologico (monumenti, murature di contenimento del terreno, massicciate e "macere" di consolidamento dei sentieri).

All'interno della zona "C", oltre agli interventi di cui sopra, possono essere realizzate strutture di servizio che non comportino edificazione di nuove volumetrie.

L'Ente gestore può comunque autorizzare l'installazione temporanea di strutture mobili necessarie alla migliore fruizione del Parco.

Nelle zone destinate a servizi (zone "D") può essere consentita la costruzione di opere necessarie alla corretta fruizione del Parco, previa redazione di un piano particolareggiato e purché sia rispettato l'indice di edificabilità territoriale di 0,01 mc/mq

In tali zone possono altresì essere attuati interventi volti all'adeguamento funzionale delle strutture esistenti, nonché interventi di ristrutturazione e sistemazione della viabilità esistente.

In ogni caso il rilascio della concessione ad edificare e delle autorizzazioni da parte dei comuni, come l'approvazione dei piani particolareggiati, è subordinata ai pareri favorevoli ed ai nulla osta degli enti titolari dei vincoli gravante sui manufatti ed aree interessate dalle procedure dl assenso di cui sopra.

Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al primo comma del presente articolo, il progetto deve essere presentato in duplice copia, corredato di relativa domanda in carta semplice. Il progetto, oltre quanto previsto dalle norme vigenti, dovrà contenere:

a) documentazione fotografica con indicazione planimetrica del "punto di vista" a firma del progettista;

b) relazione storico-architettonica, nel caso di intervento su edifici preesistenti;

c) elaborati grafico-progettuali in scala non inferiore a 1:100, con indicazioni delle sistemazioni esterne (in scala non inferiore a 1:200);

d) relazione dettagliata sulla compatibilità ambientale dell'opera.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 17,

ARTICOLO 14
TABELLAZIONE

La tabellazione che verrà utilizzata all'interno del Parco dovrà rispondere a criteri e caratteristiche adottati dall'U.P.R.N. della Regione Lazio; essa, in particolare può essere individuata nel modo seguente:

1) Tabellazione perimetrale: indicante i confini del Parco;

2) Tabellazione di avvicinamento: prevista sulle vie di comunicazione principali e secondarie (Autostrada del Sole, tratto Roma-Napoli, superstrada Formia-Cassino, strade S.S. Flacca, Appia e Domiziana, strade attigue al Parco);

3) Tabellazione di ingresso: indicante i punti di accesso al Parco;

4) Tabellazione monitoria: indicante la zonizzazione del Parco e le relative norme;

5) Tabellazione di servizio: indicante la localizzazione di aree e servizi pubblici, nonché le modalità di utilizzazione delle stesse;

6) Tabellazione didattica: contenente notizie sulle caratteristiche ambientali, sulle specie animali e vegetali, sulle emergenze storico - archeologiche.

ARTICOLO 15
NORME SULLE RIPRESE CINE-FOTOGRAFICHE

Ai visitatori è consentito effettuare gratuitamente riprese fotografiche amatoriali nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dal personale del Parco. E' consentito altresì effettuare riprese cine-fotografiche a scopo professionale, anche nelle ore e nei giorni di chiusura al pubblico del parco, previa autorizzazione dell'ente gestore, alle seguenti condizioni:

1) Al fine di controllare il rispetto delle norme contenute nel presente articolo l'Ente gestore dovrà visionare il materiale prodotto prima che quest'ultimo venga utilizzato da parte dell'operatore;
2) sulle riprese filmate, sulle diapositive o sulle stampe fotografiche dovrà sempre essere riportata con chiarezza la denominazione esatta del Parco;
3) copie delle riprese cine-fotografiche dovranno, a richiesta, essere fornite a titolo gratuito all'Ente gestore; il numero di tali copie sarà stabilito dall'Ente stesso all'atto del rilascio della autorizzazione; tali copie potranno essere utilizzate dall'Ente gestore, per fini divulgativi, didattici e scientifici;
4) le autorizzazioni ad effettuare le riprese cine-fotografiche sono rilasciate dietro pagamento della cifra forfettaria giornaliera da concordare con l'Ente gestore;
5) l'Ente gestore metterà a disposizione del beneficiano dell'autorizzazione personale autorizzato che opera all'interno del Parco durante tutta la durata del servizio; l'addetto all'ambiente e alla tranquillità della Fauna del Parco, potrà in qualunque momento interrompere le riprese cine-fotografiche.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 16
TASSE SULLE AUTORIZZAZIONI E NOLEGGI

Tutte le autorizzazioni e i noleggi che prevedono attualmente o in futuro il pagamento di una tassa, vengono concesse previo pagamento della tassa medesima; le quote possono essere aggiornate annualmente.

Le entrate derivanti saranno iscritte nel capitolo del bilancio del Parco sotto la voce "entrate straordinarie".

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 17
SANZIONI

Ferme restando le norme generali di cui all'art.38 della L.R. 29/97 e agli artt. 29 e 30 della "Legge Quadro" n. 394/91, le violazioni delle norme inerenti interventi, impianti o opere soggette a nulla osta, di cui all' art. 13 della citata L. 394/91 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquantamilioni; le violazioni delle norme inerenti la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, di cui all'art. 11, comma 3 L. cit., sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire venticinquemilioni.

Le violazioni delle restanti disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione da lire cinquantamila a lire duemilioni.

In particolare, fatte salve eventuali sanzioni penali, alle violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative

1 - CACCIA
- in qualsiasi forma e in qualsiasi modo esercitata
da £. 400.000 a £. 3.000.000
- per introduzione non autorizzata di cani privi di guinzaglio nelle zone A,B,C,D
da £. 200.000 a £. 1.500.000

- cattura di animali selvatici senza autorizzazione e raccolta distruzione di uova nelle zone A,B,C,D,E

da £. 400.000 a £. 3.000.000

- per introduzione di armi o di altre attrezzature o per uso di: tagliole lacci o di bocconi avvelenati.

da £. 200.000 a £. 1.500.000

2 - PESCA

- per esercizio della pesca con qualsiasi mezzo in acqua dolce.

da £. 400.000 a £. 3.000.000

3 - ACQUE

- per modificazione non autorizzata del regime delle acque.

da £. 3.000.000 a £ 20.000.000

- per acquacoltura non autorizzata

da £. 3.000.000 a £. 20.000.000

- per inquinamento

da £. 3.000.000 a £ 20.000.000

4 - RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI E FUNGHI EPIGEI

- per raccolta di specie vegetali non consentite e di prodotti del bosco nelle zone A,B,C,D

da £. 200.000 a £ 1.500.000

5 - PATRIMONIO FORESTALE

- abbattimento di alberi non consentito. Per ogni albero abbattuto .

da £. 400.000 a £ 3.000.000

- ceduazione senza regolare autorizzazione nelle zone A,B,C,D per ha, o frazione di esso

da £. 400.000 a £ 3.000.000

- introduzione di specie non autorizzate

da £. 200.000 a £ 1.500.000

6 - ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E PROMOZIONALI

- esercitare attività sportive, ricreative e promozionali senza regolare autorizzazione .

da £. 200.000 a £ 1.500.000

7 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- transito vietato o non consentito, circolazione dei veicoli senza regolare autorizzazione, sosta vietata, infrazione al limite di velocità

da £. 100.000 a £. 600.000

8 - FRUIZIONE AREE PURBLICHE

- allestire campeggi e attendamenti fuori dalle aree consentite senza regolare autorizzazione o introduzione di roulottes senza regolare autorizzazione

da £. 400.000 a £. 3.000.000

- accedere nelle aree A, B,C senza regolare autorizzazione

da £. 200.000 a £. 1.500.000

- accendere fuochi all'aperto, introdurre o transitare con oggetti o materiali funzionali all'accensione o alimentazione di fuochi

da £. 400.000 a £. 3.000.000

- dar luogo a schiamazzi, suoni o rumori molesti

da £. 100.000 a £. 600.000

- sostare per eventuali pic-nic al di fuori delle aree attrezzate

da £. 100.000 a £. 600.000

- allontanarsi dagli itinerari predisposti o trasgredire le indicazioni contenute nella segnaletica o quelle fornite dal personale del parco

da £. 100.000 a £. 600.000

- asportare o danneggiare le attrezzature del parco .

da £. 400.000 a £ 3.000.000

- abbandonare nelle acque o su terreno rifiuti di qualsiasi genere.

da £. 100.000 a £. 600.000

- svolgere qualsiasi attività a scopo pubblicitario

da £. 400.000 a £ 3.000.000

- intrattenersi nel territorio del parco dopo il tramonto senza regolare preavviso

da £. 100.000 a £. 600.000

- svolgere qualsiasi attività foto-cinematografica a scopo professionale senza regolare autorizzazione

da £. 400.000 a £ 3.000.000

- Introduzione senza autorizzazione di animali domestici e/o selvatici nelle zone A,B,C,D

da £. 200.000 a £ 1.500.000